LEGITTIMITÀ DEL DOPPIO LICENZIAMENTO PER CAUSE DIVERSE: AUTONOMIA DEGLI ATTI DI RECESSO, EFFETTI SUCCESSIVI E ASSENZA DI PREGIUDIZIALITÀ TRA I GIUDIZI (CASS. CIV., SEZ. LAV., 23/01/2026, N. 1584)

scritto da goal | 10 Aprile 2026



di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna*

Con la pronunzia in commento (Cass., sez. lav., n. 1584 del 3 dicembre 2025, pubblicata il 23 gennaio 2026), la Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunziarsi su una fattispecie particolare, avente ad oggetto la legittimità di un “doppio licenziamento” – fondato, ovviamente, su titoli e cause diverse – comminato dal datore di lavoro al medesimo dipendente.

Il caso portato all’attenzione della Suprema Corte, più specificamente, traeva origine dall’impugnazione proposta da un dipendente di una Società di Trasporti di Bari nei confronti di un licenziamento comminatogli in seguito alla di lui condanna, in sede penale, per gravi reati (usura ed estorsione).

Nella sua impugnazione, il dipendente lamentava, in

particolare, che la Società di Trasporti, sua datrice di lavoro, aveva già risolto il rapporto di lavoro in seguito ad un pregresso licenziamento, per cause e titoli diversi, e che egli aveva tempestivamente impugnato, ma la cui legittimità – al momento di ricevimento della seconda e ultima lettera di licenziamento – era ancora "sub iudice".

Pertanto, in relazione al secondo licenziamento, il citato dipendente deduceva la tardività del provvedimento espulsivo, la violazione del principio del "ne bis in idem" – stante il pregresso provvedimento espulsivo – e, nel merito, la carenza di giusta causa e di giustificato motivo.

A fronte di tali doglianze, la Suprema Corte ha, però, negato che il secondo licenziamento fosse illegittimo, assumendo – a supporto di tale sua decisione – che la Società, sebbene avesse già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, ben poteva legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, in quanto tale atto era autonomo e distinto rispetto al primo.

Pertanto, a dire della Suprema Corte, entrambi gli atti di recesso erano legittimi, in quanto astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, posto che il secondo licenziamento era da ritenersi produttivo di effetti solo nel caso in cui fosse stato riconosciuto invalido o inefficace il precedente. Dal punto di vista procedurale, poi, la Suprema Corte ha escluso che i giudizi sulla legittimità dei due licenziamenti fossero fra loro in rapporto di pregiudizialità, fermo restando che la (eventuale) conferma della legittimità del primo licenziamento, con sentenza passata in giudicato, sarebbe idonea a "consacrare" il definitivo effetto estintivo del rapporto di lavoro e, in tal modo, neutralizzerebbe il secondo licenziamento.

**Avvocati Studio Legale Daverio & Florio (studiolegale@daverioflorio.com)*